

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"

CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 23 del 29 MAG. 2026

OGGETTO: Approvazione dello schema di transazione col dipendente a definizione della procedura esecutiva R.G.Es. 3697/2025; pendente presso il tribunale di Catania - Sezione esecuzioni nei confronti dell'Ente.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2026 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ **PRESO NOTA IN**

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 29/05/26 2026.

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

IL CAPO SETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana Il

Visto:

OGGETTO: Approvazione dello schema di transazione col dipendente
a definizione della procedura esecutiva R.G.Es. 3697/2025, pendente presso il tribunale
di Catania - Sezione esecuzioni nei confronti dell'Ente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 21 maggio 2026 (Allegato A), avente per oggetto:
"Approvazione accordo transattivo col dipendente nato a _____ il _____
e residente in _____ a definizione

della procedura esecutiva R.G.Es. 3697/2025, pendente presso il tribunale di Catania - Sezione esecuzioni
nei confronti del Teatro Massimo Bellini di Catania", è stato rappresentato quanto di seguito riportato:

"Su conforme relazione del Direttore amministrativo (allegato B), si rappresenta che con la sentenza n.
512/2025, resa dal tribunale di Catania - Sezione lavoro, a definizione del giudizio R.G. n. 11591/2023 (allegato 1), tra _____ e questo Ente lirico, notificata a mezzo pec il 13/2/2025, il
Giudice del Lavoro ha condannato l'Ente alla rettifica della ricostruzione di carriera del ricorrente
effettuata nel marzo 2023, a seguito della procedura di stabilizzazione, considerando integralmente il
periodo di servizio precedentemente prestato a tempo determinato, nonché, alla luce dell'applicazione dei
criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti, al riconoscimento degli scatti stipendiali e, nei
limiti dell'intervenuta prescrizione, al pagamento della somma corrispondente alle differenze retributive
maturate a decorrere dal 13 giugno 2017, tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della
documentazione in atti, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo, oltre interessi legali
sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art.
22 l. n. 724/94. Considerata la parziale soccombenza, le sentenze hanno condannato l'Ente alla refusione
delle spese di lite in ragione della metà, liquidate, nell'intero, in € 3.700,00 per compensi, oltre spese
generali al 15%, IVA e CPA

In esecuzione di quanto disposto dalla sentenza appena citata, nell'immediato, al fine di scongiurare
l'ulteriore aggravio di costi a carico dell'Ente, derivante dalla procedura di recupero forzoso che avrebbe
potuto essere intrapresa dal ricorrente per il recupero delle spese legali, con provvedimento del
Sovrintendente n. 243 del 19 giugno 2025, giusto mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 15 dell'11/06/2025, sono state riconosciute e pagate al ricorrente, le spese legali liquidate dal
Giudice del lavoro, mentre, per ciò che concerne la c.d. ricostruzione di carriera sotto il profilo giuridico-
economico, data la complessità dei calcoli e della documentazione richiesti per tale esigenza, si è reso
necessario un lavoro più complesso, investendo della quantificazione afferente la predetta ricostruzione di
carriera il dr. Fulvio Ventura, Consulente del lavoro in Catania.

Tuttavia, nel frattempo, la parte in causa ha avviato la procedura di esecuzione forzata presso terzi
contraddistinta dal numero di Ruolo Generale indicato in oggetto, notificata tramite ufficiale giudiziario il
16 settembre 2025, acquisita al protocollo il 18/09/2025 prot. n. 5165 (allegato 2), al fine di ottenere la
soddisfazione coattiva delle proprie ragioni, basando il pignoramento sulla perizia contabile di parte
prodotta nel precedente giudizio di merito, tenutosi davanti alla Sezione lavoro del Tribunale R.G. n.
11591/2023. A fronte di tale azione esecutiva, l'Ente, con nota del 15.10.2025 prot. n. 5567/2025 (allegato
3), ha richiesto l'assistenza stragiudiziale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, contestando
in primis la predetta procedura di esecuzione, stante che il Giudice del lavoro con la sentenza n. 512/2025
non ha liquidato le somme dovute al ricorrente per la causale "ricostruzione di carriera", eccezione fatta
per le spese legali, né ha fatto propri i conteggi di parte ricorrente al fine di determinare il quantum
debeatur, ma si è limitato a condannare l'Ente a procedere alla ricostruzione della carriera ed al calcolo
delle differenze retributive maturate, applicando gli incrementi stipendiali e gli scatti di anzianità
intervenuti nel periodo oggetto di giudizio.

Con la nota di cui sopra, l'Ente ha, altresì, contestato la somma indicata nella perizia contabile di parte
ricorrente e richiesta in sede esecutiva, il cui importo risulta superiore rispetto a quello specificato nella
propria perizia contabile, elaborata frattanto dallo Studio Tributario Ventura del dr. Fulvio Ventura il
13/10/2025 (€ 12.082,54 - di cui € 11.114,62, al netto di acconti riconosciuti in sentenza, per differenze
retributive oltre un TFR lordo di € 967,92, a fronte di quella richiesta dal ricorrente e precettata di €
20.442,12).

Al riguardo, tuttavia, l'Avvocatura Distrettuale di Stato con nota del 28/01/2026, introitata al protocollo n. 788 del 10/02/2026 (allegato 4) ha evidenziato, in merito al rilievo formulato dall'Ente con la lettera su citata prot. 5567/2025, circa la mancata quantificazione, da parte del giudice, nella sentenza n. 513/2025, delle somme dovute al ricorrente per la causale "ricostruzione di carriera", che, sulla base di un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1 c.p.c., anche un provvedimento giudiziale che condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato può costituire valido titolo esecutivo, se il credito è comunque determinabile con i dati provenienti da fonti normative o sulla base di calcoli aritmetici effettuabili sulla base di documenti e atti prodotti in giudizio e che, quindi, alla luce delle predette considerazioni, l'opposizione all'esecuzione avviata dal ricorrente potrebbe non trovare felice esito con aggravio di spese legali per l'Ente.

Preso atto delle considerazioni espresse dall'Avvocatura, si è cercato, per il suo tramite, di pervenire ad una soluzione condivisa con la controparte e, dopo varie interlocuzioni, si è giunti alla decisione di riconoscere, a titolo squisitamente transattivo, la somma condivisa di € 13.500,00, quale sorte capitale, oltre gli interessi legali maturati dal 13.6.2017, quantificati nella somma di € 1.700,25, più un contributo per spese legali di euro 650,00, oltre accessori, per un totale di € 777,40 (€ 650, sorte capitale, € 97,50, per spese generali 15%, € 29,90, per cassa avvocati 4%), a fronte della somma di € 1.200,00 oltre accessori di legge per spese legali, richiesta inizialmente dal legale di parte ricorrente con lettera trasmessa a mezzo pec il 3/12/2025 (allegato 5).

Le predette condizioni, volte a chiudere transattivamente la controversia con il sig. .

sono state definite dietro parere favorevole dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, la quale, con lettera del 30.3.2026, protocollata in pari data al n. 1864 (allegato 6), si è espressa favorevolmente sulle condizioni economiche dell'accordo, suggerendone l'accettazione, " trattandosi di un aumento di spesa assai modesto a fronte di un esito del giudizio esecutivo ex adverso incoato che appare certamente sfavorevole, ove proseguito e, quindi, potenzialmente foriero di ben maggiori oneri", rappresentando, altresì, che alla sottoscrizione del predetto accordo conciliativo si dovrà pervenire, stragiudizialmente, prima della prossima udienza fissata per il 17.06.2026 in quanto un'eventuale transazione giudiziale, in quella sede, comporterebbe maggiori oneri per l'Ente.

Alla luce di quanto sopra esposto, è stato predisposto una bozza dell'accordo di transazione (allegato C), sulla base delle intese raggiunte, che si allega alla presente quale parte integrante ed essenziale, che dovrà essere sottoscritto tra le parti prima della data della prossima udienza fissata il 16 giugno 2026, per come rappresentato dall'Avvocatura con la lettera sopra richiamata, e le cui condizioni sono così definite:

1. Impegno c a non coltivare ulteriormente l'esecuzione R.G.Es. 3697/2025, pendente presso il Tribunale di Catania – Sezione Esecuzione non presenziando alla prossima udienza del 17 giugno 2026 ed alle successive, al fine di fare dichiarare l'estinzione della procedura per abbandono delle parti;
2. impegno del ricorrente a non ripresentare in futuro giudizio altre domande con medesimo petitem e causa petendi di quelle riguardanti il giudizio R.G. 11592/2023 presso il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro -, definitosi con sentenza n. 512/2025, né domande connesse o accessorie relative al periodo compreso tra il 28.11.1997, data di prima assunzione, e l'11.03.2022, data di avvenuta stabilizzazione.
3. Per contro, corresponsione da parte dell'Ente, a titolo squisitamente transattivo e, dunque, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, della somma di euro 13.500,00, quale sorte capitale, al lordo delle ritenute di legge, oltre la somma di € 1.700,25, a titolo di interessi legali maturati a far data dal 13.06.2017, nonché un contributo per spese legali di euro 650,00, oltre accessori di legge, a tacitazione di ogni pretesa azionata in giudizio.

Pertanto, la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 15.977,65.

Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa che l'accordo intervenuto con la Controparte presenta margini di convenienza, perché consentirebbe all'Ente non solo di realizzare un risparmio rispetto alla somma precettata, pari a euro 20.442,12, ma anche di evitare un alto rischio di soccombenza nella procedura esecutiva R.G.Es. 3697/2025, pendente presso il tribunale di Catania - Sezione esecuzioni, per come rappresentato dall'Avvocatura con nota del 30/03/2026, con conseguente aggravio per spese legali ed interessi moratori, tenuto conto che l'obbligo di pagare la predetta somma, per la quasi totalità del suo importo, scaturisce dalla sentenza di condanna dell'Ente n. 512/2025, resa dal tribunale di Catania, Sezione lavoro, in favore del ricorrente sig. ., a definizione del giudizio R.G. n. 11591/2023.

In tal senso, si richiama il disposto di cui all'art. 1965, del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

Ciò è conforme all'interesse pubblico, in quanto evita all'Ente di subire il rischio del contenzioso in corso e di essere condannato a una somma di gran lunga maggiore di quella convenuta a saldo e stralcio. Si rileva, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto e che, pertanto, l'ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa in osservanza degli obblighi assunti nell'accordo stesso, senza che ciò possa configurare un'ipotesi di debito fuori bilancio (Corte dei conti - Sezione Piemonte, parere n. 4, dell'11.5.2007).

Al riguardo la Corte dei conti, sezione controllo, in coerenza con un orientamento oramai consolidato, si è espressa affermando che l'elencazione delle ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio".

Al fine, pertanto, di scongiurare il rischio di eventuali ulteriori aggravii di spesa, che potrebbero derivare dalla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa dal ricorrente, si propone di procedere all'approvazione di una transazione con il s nei termini sopra riportati, precisando che la somma dovuta in esecuzione dell'accordo transattivo dovrà essere stanziata attraverso una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria nel relativo capitolo di spesa 2026. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente. Tanto si dovea";

Considerato, sulla base di quanto dichiarato dal Sovrintendente nella nota sopra richiamata, che:

- *le condizioni della transazione convenute tra le parti rispondono all'interesse pubblico di evitare il rischio della soccombenza nella causa in oggetto e l'aggravio di spesa che ne deriverebbe per interessi e spese legali;*
- *la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 15.977,65 su un totale richiesto e precettato di euro 20.442,12, da maggiorare di interessi moratori e spese legali;*
- *in relazione all'istruttoria effettuata, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per legittimare ed approvare l'intervenuto accordo transattivo essendo valutabili iocu oculi sia i reali termini del compromesso, stante la reciprocità delle concessioni che la congruità delle condizioni poste in essere (art. 1965 del c.c.);*

Vista la bozza dell'accordo di conciliazione (allegato C), costituente parte integrante ed essenziale della presente delibera;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta, come sopra quantificata, a chiusura del contenzioso, previo accordo transattivo, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026, come di seguito specificato;

Visto il comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011 che prevede: "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente".

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2025, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza summenzionata;

Atteso che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2024, come riportata nel bilancio di previsione 2025;

Rilevato che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 15.977,65	+ 15.977,65

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027, approvato dall'Organo Tutorio con D.D.G. n. 2686/S8 del 5 agosto 2025;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 1367/S8 del 12 maggio 2026 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 31 maggio 2026, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Rilevato che:

L'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva;

Visto il parere favorevole sull'approvazione dell'accordo transattivo di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 28/05/26, allegato alla presente delibera quale parte integrante

DELIBERA

- La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Approvare, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto lo schema di atto di transazione con il dipendente nato a _____, residente in _____, a definizione della procedura esecutiva R.G.Es. 3697/2025, pendente presso il tribunale di Catania - Sezione esecuzioni nei confronti del Teatro Massimo Bellini di Catania.
- Dare atto che con il citato accordo conciliativo stragiudiziale l'Ente si obbliga a procedere a favore del sig. _____ a pagamento della somma complessiva di € 15.977,65, di cui euro 13.500,00, quale sorte capitale, al lordo delle ritenute di legge, € 1.700,25, a titolo di interessi legali maturati a far data dal 13.06.2017, nonché euro 650,00, oltre accessori di legge, quale contributo per spese legali, da intendersi a saldo e stralcio di ogni ulteriore sua pretesa nascente dalla sopra citata causa.
- Per l'effetto, al fine di dare esecuzione all'accordo transattivo di cui al punto 1), approvare la variazione di bilancio, qui di seguito riportata, che prevede il prelievo dal Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per il perfezionamento dell'impegno:

- Approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata che prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 15.977,65	+ 15.977,65

per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2026-2028, esercizio di competenza 2026;

- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente;
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Frantino

I Componenti del C.d.A.:

dr.ssa Daniela Lo Cascio

Prof. Antonio D'Amico

